



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 116

GIUNTA COMUNALE

profilo 8256

OGGETTO: Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati: passaggio dal vigente regime della "TARI" a "tariffa puntuale corrispettiva". Atto di indirizzo.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore **23.00** nella sede Comunale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	P
2	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	P
3	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	P
4	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	P
5	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	P

Presenti n. **5** Assenti n. **0**

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA

COPIA

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.48, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PREMESSO CHE l'art 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

DATO ATTO che la Legge Regionale n.16 del 2015 avente ad oggetto "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n.31", prevede:

- come obiettivi della pianificazione regionale in materia di trattamento dei rifiuti al 2020 la raccolta differenziata al 73% e la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione del 2011;
- tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge (art.1, comma 7) promuove l'applicazione della Tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti e (art.5, comma 1) per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per

potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;

- la Legge Regionale n. 11/2020 ha posticipato al 31/12/2022 l'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna di cui alla LR 16/2015 art.5, comma 8.

DATO ATTO che IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 24/7/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, successivamente modificato con deliberazioni n. n. 23 del 02/07/2015; n. 18 del 20/04/2016; n. 14 del 24/03/2017; n. 62 del 27/11/2017; n. 7 del 27/02/2018; n. 8 del 29/01/2019; n. 7 del 27/04/2020; n. 36 del 29/09/2020 e n. 35 del 30/06/2021;

DATO ATTO che:

- la misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale corrispettiva) e che tale scelta spetta alle amministrazioni comunali;
- l'implementazione della misurazione puntuale del rifiuto prodotto riveste un'importanza strategica per la realizzazione degli obiettivi di pianificazione regionale e permette di rafforzare il principio di "chi inquina paga";
- da circa 7 anni sul territorio comunale è stato introdotto il sistema di raccolta domiciliare denominato "porta a porta" per le tipologie di rifiuto secco, organico e giro verde;
- la presenza del sistema di raccolta "porta a porta" da circa 7 anni rappresenta una condizione ideale per il passaggio ad un sistema di misurazione puntuale;
- tale passaggio rappresenta uno strumento di educazione ambientale che contribuisce alla crescita della responsabilità individuale degli utenti e dei cittadini in generale;
- i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;
- la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono "recuperare" l'IVA stessa.

PRESO ATTO che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 più sopra citato;
- tale decreto del Ministero dell'Ambiente individua i criteri per la realizzazione, da parte degli enti locali, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti.

DATO ATTO che il decreto sopra citato ha delineato alcuni criteri in grado di fornire una misura puntuale delle quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico, precisando le metodologie volte a verificare la qualità e la quantità di rifiuti conferita, prevedendo che:

- la tariffa rifiuti corrispettiva può essere applicata procedendo alla sola "misurazione" della frazione del rifiuto indifferenziato conferito, mentre non è invece necessario misurare le altre frazioni di rifiuti, quali carta, plastica, vetro, rifiuto organico;

- ai fini dell'attribuzione del rifiuto ad un soggetto è necessario identificare in maniera certa l'utente, per cui l'identificazione delle utenze deve avvenire mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito;
- ai fini della quantificazione puntuale del rifiuto conferito la registrazione del numero dei conferimenti deve avvenire attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata posti sul territorio comunale;
- i sopra descritti dispositivi devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore con indicazione del momento del prelievo;
- la misurazione del rifiuto può avvenire misurando direttamente l'effettivo quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito, o indirettamente conteggiando il numero di "passaggi" effettuati dal servizio di raccolta con determinazione del rifiuto mediante il volume sviluppato dal contenitore;

CONSIDERATO che alla luce di quanto previsto dal decreto ministeriale 20 aprile 2017 sopra descritto in merito alla tariffazione puntuale, la modalità di misurazione dei rifiuti conferiti può essere predisposta attraverso la registrazione del numero dei conferimenti del rifiuto secco;

RICORDATO che nel corso del 2021 è stata completata la procedura di trasformazione del servizio, finalizzata alla predisposizione per la misurazione puntuale, con la distribuzione alle utenze TARI dei contenitori dotati di dispositivo elettronico;

Tutto ciò premesso, VALUTATO di dover esprimere il proprio indirizzo in merito alla materia in oggetto, si RITIENE OPPORTUNO, sia per i rilevanti benefici di carattere ambientale dovuti al significativo contenimento dei rifiuti avviati a smaltimento, sia per le ricadute in termini di effettive riduzioni tariffarie a favore degli utenti a fronte di comportamenti virtuosi, introdurre a partire dall'anno 2022 su tutto il territorio comunale il sistema di tariffazione puntuale corrispettiva del rifiuto conferito attraverso la modalità indiretta di rilevamento del rifiuto indifferenziato di seguito descritta.

Su tutto il territorio comunale è attivo il sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati, frazione organica e giroverde, mentre viene mantenuta la raccolta stradale per carta/cartone, imballaggi in plastica e vetro/barattolame.

Ogni utenza domestica e non domestica viene dotata di appositi contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato e del rifiuto organico. Su tutti i contenitori del rifiuto residuo è applicato un dispositivo elettronico (transponder) di identificazione tramite il quale è possibile associare il contenitore in modo univoco all'utenza. Le vuotature sono tracciate attraverso la lettura del transponder posizionato sul contenitore, a sua volta associato alla posizione contrattuale dell'utenza. Il contenitore è il "contatore" degli svuotamenti, è l'elemento effettivo di misurazione.

La Tariffa puntuale corrispettiva sarà determinata in base ai seguenti criteri.

Sarà composta da:

- quota fissa, calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie;
- quota variabile, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La quota puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata appunto alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;
- quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino.

Ne deriva che le famiglie o le utenze non domestiche che, grazie ad un'attenta raccolta differenziata, riducono la quantità di rifiuto secco prodotto e di conseguenza limitano il numero delle vuotature del contenitore medesimo, otterranno un'effettiva riduzione del costo della Tariffa rifiuti rispetto al calcolo di tipo meramente presuntivo delle tariffe, di cui al DPR 158/99 (sistema di calcolo precedente), relativo all'anno di riferimento (anno 2022). Tale riduzione rispetto al metodo precedente di calcolo si massimizza rispettando il limite delle vuotature minime stabilite.

Per far fronte alle esigenze di particolari categorie, la Tariffazione puntuale corrispettiva prevede elementi di flessibilità quali, ad esempio, l'azzeramento delle vuotature eccedenti per conferimenti supplementari di pannolini/pannoloni, la conferma degli sconti per compostaggio domestico e per gli utenti che accedono direttamente al Centro di raccolta con determinate tipologie di rifiuti.

La raccolta porta a porta prevede il posizionamento e svuotamento dei contenitori da parte degli addetti alla raccolta nelle giornate stabilite da apposito calendario (un giorno alla settimana per l'indifferenziato e due giorni alla settimana per l'organico).

RITENUTO opportuno sulla base di quanto sopra esposto proporre in tale contesto preliminare per la successiva e necessaria approvazione da parte degli organi preposti cioè il Consiglio Comunale e il Consiglio Locale di Atersir, i seguenti indicatori di calcolo per l'anno 2022:

- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 1);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 1);
- il rimborso spese forfettario per la mancata restituzione del contenitore, rapportato al tipo di contenitore (Allegato 2).

VISTO l'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, con riferimento ai dati di propria competenza;
- favorevole del Responsabile del 3° Settore "Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente" in ordine alla regolarità tecnica in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, con riferimento ai dati di propria competenza;
- favorevole del Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- di dare indicazione in merito all'introduzione su tutto il territorio comunale, a decorrere dal 1 gennaio 2022, il sistema di misurazione puntuale e di tariffazione puntuale corrispettiva del rifiuto conferito attraverso la modalità indiretta di rilevamento del rifiuto indifferenziato con le modalità descritte in premessa, sia per i rilevanti benefici di carattere ambiente che per l'effettivo vantaggio economico per i cittadini che avranno un comportamento virtuoso nel conferire i propri rifiuti al sistema pubblico di raccolta;
- di proporre altresì in tale contesto preliminare, fatte salve le necessarie successive delibere confirmatorie degli organi preposti e cioè il Consiglio Comunale di Campagnola Emilia ed il Consiglio Locale di Atersir, per l'anno 2022:
 - il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 1);
 - il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 1);
 - il rimborso spese forfettario per la mancata restituzione del contenitore, rapportato al tipo di contenitore (Allegato 2).

DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi ed al Funzionario Responsabile del 3° settore l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione.

DI TRASMETTERE in elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto che la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Segreteria e per tutto l'orario di servizio – art. 20 del "Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di accesso ai Documenti Amministrativi"-;

DI DICHIARARE il presente atto con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 116 DEL 28/10/2021

OGGETTO: Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati: passaggio dal vigente regime della "TARI" a "tariffa puntuale corrispettiva". atto di indirizzo.

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI ADRIANA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE", esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GHINI GIULIA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 28/10/2021, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 116 del 28/10/2021 -viene oggi 15-11-2021 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 15-11-2021 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'Ufficio di Segreteria per tutto l'orario di servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune. La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 25-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA